

Estratto della Seduta del 03 ottobre 2013

OMISSIS

- Sentita la relazione del Consigliere Segretario avv. Silvio Zicconi, anche nella sua qualità di Coordinatore dell'Organismo, il Consiglio quale Direttivo dell'ODM del COA di Sassari, preso atto dell'esigenza di chiarimenti manifestata da diversi mediatori iscritti presso gli elenchi dell'Organismo,

delibera

di adottare la seguente

#### **DIRETTIVA n.4 (del 03.10.2013)**

Fermo quanto in precedenza deliberato e oggetto di precedenti Direttive e non espressamente modificato e sostituito dalla presente:

##### **RAPPRESENTANZA NEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE.**

Vista la normativa di legge, visto il regolamento adottato dall'Organismo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sassari, con particolare riferimento agli artt.23 e 32,

Nella domanda e nella dichiarazione di adesione devono essere generalizzate le Parti e i loro rappresentanti legali, con specificazione dei relativi codici fiscali.

La domanda e la dichiarazione di adesione, devono essere corredate dai titoli che giustifichino il potere rappresentativo.

Tali possono essere le visure CCIAA, la copia fotostatica delle delibere condominiali o di c.d.a. o qualunque altro documento da cui si evinca l'identità del legale rappresentante e la sussistenza del potere rappresentativo con riguardo alla specifica procedura di mediazione.

In caso di Condominio negli edifici è necessaria l'allegazione di copia fotostatica della delibera con la quale sia stato conferito all'amministratore l'espresso potere di rappresentare il condominio nel procedimento di mediazione, non essendo sufficiente quella di nomina o conferma dell'amministratore.

##### **ASSISTENZA LEGALE.**

Vista la legge n.98/13 e l'art.19 del Regolamento la parte deve farsi assistere da un avvocato in ogni fase del procedimento.

E' pertanto indispensabile il conferimento e la produzione di **procura scritta ad un avvocato, avente espressamente ad oggetto l'assistenza e rappresentanza nel procedimento di mediazione in oggetto**. A tal riguardo si reputa sufficiente la forma della scrittura privata.

L'avvocato che partecipa alle singole sedute dev'essere munito di relativa specifica procura rilasciatagli dalla parte o da altro avvocato a cui la parte, con riguardo al medesimo procedimento di mediazione abbia conferito procura con potere di nominare suoi sostituti.

La **sostituzione** dell'avvocato nell'incontro di mediazione non è consentita se non dietro produzione di relativa apposita procura scritta, avente i requisiti della scrittura privata.

La parte comparsa personalmente all'incontro può conferire relativa procura ad un avvocato ulteriore rispetto a quello cui l'aveva conferita in sede di atto introduttivo. In tal caso potrà specificare se la procura inerisce solo il singolo incontro o l'intera attività. In tale ultimo caso, salvo diverse specificazioni, la procura si intenderà disgiunta.

Ove non possa farsi assistere da un avvocato, non potrà partecipare all'incontro.

##### **SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO**

Vista la Legge ed il Regolamento dell'Organismo, l'accordo dev'essere sottoscritto dalle parti personalmente o, in difetto, da procuratore speciale munito di procura conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Il Mediatore che rilevi il mancato rispetto di quanto previsto al primo comma è tenuto ad avvisare le parti delle conseguenze e dei rischi di legge, che le stesse intendano eventualmente assumersi. Anche in tal caso saranno dovute le spese e indennità di mediazione per intervenuto accordo, da corrispondersi nei modi e termini di cui al Regolamento e alle precedenti direttive.

Si comunichi ai Mediatori, agli Organi dell'OdM del Consiglio e a tutti gli iscritti. Si pubblichi sul sito del Consiglio dell'Ordine.

OMISSIS

Del che è verbale.

Il Consigliere Segretario  
Avv. Silvio Zicconi

Il Presidente  
Avv. Francesco Milia